



CITTÀ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

3° SETTORE “Sviluppo infrastrutturale”

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO MANDRIOLA – SAN TOMMASO

VARIANTE AL PIANO INTERVENTI

ELABORATO

TAV. 4: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DESCRIZIONE		SCALA
		-
IL PROGETTISTA: Ing. Marco Carella	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Cazzadore	Visto IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE: Ing. Marco Carella
Città di Albignasego Unità organizzativa: 3° Settore - Sviluppo infrastrutturale 1ª Unità Operativa “Manutenzione edifici, gestione servizi energetici, paesaggistica, OO.PP” Tecnico: Ing. Andrea Cazzadore ☎ 0498042205; Amministrativo: Lorella Zoboli ☎ 0498042277 Fax: 0498042221, mail: settore3@albignasego.gov.it , pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net		
DATA REDAZIONE: gennaio 2019	DATA REVISIONE: ---	Nome file: Pista ciclabile marconi san tommaso_var_cartigli.doc

Articolo 49 – Idrografia e relative fasce di rispetto idraulico

49.1 Servitù idraulica

- 49.1.1 Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e i canali, individuate anche ai fini di polizia idraulica e di tutela del rischio stabilito dal R.D. n° 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica – titolo 6°, artt. dal 132 al 140 e quelle del R.D. n° 523/1904 per corsi d'acqua pubblici, artt. dal 93 al 99.
- 49.1.2 La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F).
- 49.1.3 In conformità all'art. 96 del R.D. n° 523/1904 e all'art. 133 del R.D. n° 368/1904:
- va mantenuta libera da ostacoli e impedimenti una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede esterno dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua se non arginato;
 - sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00, su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua se non arginato;
 - eventuali richieste di intervento entro la fascia di rispetto devono essere sottoposte al preventivo parere vincolante dell'autorità idraulica competente (Genio Civile o Consorzio di Bonifica);
 - all'interno delle zone di tutela di cui al precedente punto 49.1.2, fatte salve comunque le limitazioni di cui al punto precedente, sono ammessi esclusivamente:
 - a) opere pubbliche compatibili con la natura e i vincoli di tutela;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) d) del D.P.R. 380/2001, compresa la demolizione e ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
 - c) ampliamenti di case di abitazione esistenti ove consentiti e nei limiti di cui alle presenti N.T.O.;
 - d) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L. R. 11/2004, sulla scorta di un piano aziendale approvato dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;
 - e) piste ciclabili / percorsi ecologici.
- 49.1.4 Gli interventi edilizi di cui al punto precedente potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.
- 49.1.5 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 41 della L. R. 11/2004, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno delle fasce di rispetto, da attuarsi mediante accordo pubblico-privato, può determinare un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.